

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Circolare n. 5/2016 del 14/03/2016

Spesometro e Black list 2016 - anno 2015

SPESOMETRO

1 Premessa

Si ricorda che **entro il prossimo 10 aprile** (per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile), oppure **20 aprile** (per gli altri soggetti), dovrà essere inviato il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro).

Tale comunicazione dovrà essere inviata in via telematica direttamente o per tramite di un intermediario abilitato.

Al momento non sono state accordate proroghe e/o sospensioni per tale adempimento.

2 Soggetti obbligati alla comunicazione

La comunicazione (c.d. "spesometro") riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Nel caso di operazioni straordinarie avvenute durante il periodo di riferimento, la comunicazione deve essere assolta dal soggetto risultante comprendendo i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

Sono **esclusi** dall'obbligo di comunicazione:

- i c.d. "**nuovi contribuenti minimi**" (di cui all'art. 1 co. 96 – 117 della L. 244/2007 e all'art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011) e i **contribuenti nel regime forfettario**;
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle operazioni effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale.

3 Oggetto della comunicazione

Sono oggetto della comunicazione tutte le operazioni di:

- **cessione di beni e prestazione di servizi** rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall'importo unitario dell'operazione;
- **cessione di beni e prestazione di servizi** rese e ricevute per le quali **non** sussiste **l'obbligo di emissione della fattura (corrispettivi)**, qualora l'importo unitario dell'operazione sia **pari o superiore a 3.600,00 euro**, al lordo dell'IVA;
- **operazioni in contanti** legate al turismo:
 - effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72;
 - nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza non italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

- di importo pari o superiore a 1.000,00 euro.

Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono **escluse dall'obbligo di comunicazione**:

- **le importazioni**;
- le **esportazioni "dirette"** di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. Come, invece, chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 24/2011 (§ 3.4), l'obbligo di comunicazione è previsto per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58, DL 331/93;
- le **operazioni intracomunitarie**, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List;

4 Modello di comunicazione polivalente

L'obbligo di comunicazione è assolto mediante l'utilizzo dell'apposito modello approvato con provv. Agenzia delle Entrate 02/08/2013 n. 94908. Tale modello, in particolare, dovrà essere utilizzato per assolvere i seguenti adempimenti:

- la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA ("spesometro") per gli anni 2012 e seguenti;
- la comunicazione da parte dei **commercianti al minuto** e soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e delle **agenzie di viaggio** (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72), presso i quali sono effettuati, in **denaro contante**, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, nei confronti di soggetti stranieri non residenti, di importo **almeno pari a 1.000,00 euro**;
- le operazioni poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (vedi oltre "**Black List**");
- le operazioni con operatori economici di **San Marino**.

5 Modalità di predisposizione della comunicazione

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati:

- in **forma analitica**, ovvero;
- in **forma aggregata**.

Tale scelta deve essere effettuata tramite il nuovo modello ed è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

5.1 Comunicazione analitica

Si devono indicare singolarmente tutte le operazioni rilevanti soggette a comunicazione, distinguendo tra:

- operazioni soggette all'**obbligo di fatturazione**. Devono essere indicati gli estremi completi di ogni fattura (data documento o di registrazione, importo al netto dell'IVA...);
- operazioni **non soggette all'obbligo di emissione** della fattura (corrispettivi di importo superiore a 3.600€) comunicando per ognuna l'anno di riferimento, il codice fiscale del cessionario/committente ed i corrispettivi al lordo dell'IVA.

5.2 Comunicazione aggregata

Per le **operazioni documentate da fattura**, devono essere indicati cumulativamente per ciascun cliente (operazioni attive) e fornitore (operazioni passive):

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

L'opzione per l'invio dei dati in forma aggregata **non è consentita** per la comunicazione relativa:

- agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei **produttori agricoli in regime IVA di esonero**, di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- alle **operazioni in contanti** legate al turismo effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti di soggetti stranieri non residenti e di **importo almeno pari a 1.000,00 euro**.

6 Regime sanzionatorio

In caso di omissione o di comunicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ex art. 11, D.Lgs. 471/97.

6.1 Ravvedimento operoso

È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, ex art. 13, D.Lgs. 472/97.

6.2 Definizione agevolata

È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ex art. 16 del D.Lgs. 472/97.

BLACK LIST

Come da nostra precedente circolare, a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 01/01/2015, le comunicazioni avranno esclusivamente cadenza annuale, con eliminazione delle periodicità mensili e trimestrali. La presentazione dovrà essere effettuata entro il termine di invio della comunicazione polivalente (spesometro).

Inoltre il limite di esonero entro il quale non vi è l'obbligo di tracciare l'operazione passa dagli attuali 500 euro (per singola operazione) a 10.000 euro (conteggiando tutte le operazioni poste in essere nell'anno con il medesimo soggetto).

Cordiali saluti
(Corti & Associati)